



**REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

PRESIDÈNZIA
PRESIDENZA

Ufficio di Gabinetto

Consiglio regionale della Sardegna

- > On. Giampietro Comandini
Presidente
- > On. Corrado Meloni
On. Paolo Truzzu
On. Fausto Piga
On. Emanuele Cera
On. Antonello Floris
On. Maria Francesca Masala
On. Francesco Paolo Mula
On. Gianluigi Rubiu
On. Alessandro Sorgia
On. Cristina Usai
- Gruppo Fratelli d'Italia

e p.c. > Presidenza

Oggetto: Interrogazione n.422/A sul mancato riscontro al reclamo di un passeggero con disabilità e criticità nel servizio di continuità territoriale aerea sulla tratta Sardegna-Roma. Risposta.

In riferimento all'interrogazione in oggetto, trasmetto la nota n.3108 del 9 settembre 2026 inviata dall'Assessorato dei Trasporti.

Con i migliori saluti.

D'ordine della Presidente

Il Capo di Gabinetto

Luca Caschili



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE SOS TRASPORTOS
ASSESSORATO DEI TRASPORTI

13-00-00 - Ufficio di Gabinetto dell'Assessorato dei Trasporti

01-00-00 - Ufficio di Gabinetto della Presidenza
e p.c. 13-01-00 - Direzione Generale dei Trasporti

Oggetto: Interrogazione n. 422/A (MELONI Corrado- TRUZZU-PIGA-CERA-FLORIS-MASALA-MULA-RUBIU-SORGIA-USAI) sul mancato riscontro al reclamo di un passeggero con disabilità e criticità nel servizio di continuità territoriale aerea sulla tratta Sardegna- Roma. Riscontro.

Con riferimento all'interrogazione in oggetto, si forniscono i seguenti elementi.

Il reclamo è stato inviato dall'utente ing. Tullio Boi, all'indirizzo pec dell'Ufficio di Gabinetto, in data 27 aprile c.a. L'Ufficio di Gabinetto ha quindi provveduto a trasmetterlo alla Direzione Generale dell'assessorato e al competente Servizio per le opportune verifiche ed accertamenti dei fatti. In data 29 aprile c.a., il Servizio competente ha inviato formali e separate richieste di informazioni e chiarimenti al vettore aereo coinvolto e al gestore aeroportuale, cui è affidato il servizio di assistenza ai passeggeri.

In data 7 maggio c.a., la società di gestione dell'aeroporto di Cagliari ha fornito formale riscontro (allegato 1 prot. n.10839 del 7.5.2026) mentre in data 11 maggio c.a. sono pervenuti allo scrivente chiarimenti da parte della compagnia aerea in ordine alla richiesta di rimborso dell'ing. Tullio Boi (allegato 2 prot. 10963 del 11.5.26). Da entrambi i riscontri è emersa una ricostruzione dei fatti che differisce dalla narrazione della vicenda fornita dall'ing. Tullio Boi nel reclamo presentato.

In particolare, è emerso che:

- il passeggero risultava titolare di prenotazione sul volo Aeroitalia XZ2346 del 20 settembre 2025 sulla tratta CAG-FCO, unitamente alla propria accompagnatrice, con contestuale richiesta di assistenza speciale WCHC (Wheelchair Cabin- passeggero totalmente immobile/non deambulante) per trasporto di ausilio di mobilità elettrico EMA (Electric Mobility Aid- ausilio di mobilità elettrico);
- al passeggero era stato richiesto preventivamente l'invio della scheda tecnica completa dell'ausilio di mobilità elettrico, unitamente alla documentazione necessaria per consentire le verifiche di compatibilità e sicurezza previste dalla normativa applicabile al trasporto aereo;
- al passeggero era stato inoltre rappresentato che il trasporto dell'EMA sarebbe stato subordinato alla preventiva autorizzazione della compagnia, da rilasciarsi all'esito delle necessarie verifiche tecniche;



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

**ASSESSORADU DE SOS TRASPORTOS
ASSESSORATO DEI TRASPORTI**

- ciononostante, la prenotazione del volo veniva perfezionata ugualmente dall'Ing. Boi, prima del completamento dell'iter autorizzativo richiesto dalla Compagnia e senza che fosse stato rilasciato alcun nulla osta definitivo al trasporto dell'ausilio elettrico. Ed inoltre, la documentazione successivamente trasmessa dal passeggero risultava comunque incompleta e non idonea a consentire la valutazione tecnica definitiva circa la trasportabilità dell'EMA e della relativa batteria;
- il passeggero dopo l'accoglienza e dopo essere stato accompagnato dal personale incaricato presso la Sala Amica dell'aeroporto, nel rispetto delle procedure di Sicurezza (Safety) che vietano il trasporto nella stiva degli aeromobili delle batterie in quanto potenzialmente soggette a fuga termica, è stato informato della necessità di dover procedere all'esclusione della alimentazione della batteria, operazione obbligatoria per prevenire cortocircuiti durante le operazioni di volo;
- considerata la tipologia di assistenza richiesta e tenuto necessariamente conto della tipologia dell'ausilio elettronico per la mobilità (Electronic Mobility Aid- EMA), il personale addetto all'assistenza si è reso disponibile per supportare comunque il Sig. Boi;
- purtroppo, l'intervento non è stato possibile in quanto né il passeggero, né la sua accompagnatrice, né il tecnico dell'ausilio di mobilità contattato telefonicamente dallo stesso Sig. Boi, sono stati in grado di fornire adeguate istruzioni in relazione alle pertinenti procedure di sicurezza per l'esclusione del circuito elettrico e, eventualmente, per la rimozione della batteria;
- in aggiunta a ciò, le dimensioni e la conformazione dell'ausilio, rendevano problematico il caricamento in stiva, non essendo possibile adagiare il dispositivo lateralmente senza rischio di danneggiamento e dovendosi garantire il trasporto in posizione verticale;
- tenuto conto delle oggettive difficoltà riscontrate, il personale addetto all'assistenza alle persone con disabilità ha suggerito ai passeggeri (Ing. Boi e sua accompagnatrice) di non perdere il viaggio, ma di partire ugualmente e portare a termine il pellegrinaggio (indicazione del passeggero in viaggio per il Giubileo), usufruendo di sedie a rotelle non alimentate a batteria e offrendo loro contestualmente la possibilità di trattenere l'EMA del sig. Boi presso lo scalo di Cagliari fino al rientro;
- il comandante del volo, venuto a conoscenza delle difficoltà e dopo essersi sincerato di persona della situazione, ha acconsentito un lieve ritardo delle operazioni di imbarco per permettere di assistere adeguatamente i passeggeri e ha voluto rendersi conto direttamente delle difficoltà relative al caricamento in stiva dell'EMA;



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

**ASSESSORADU DE SOS TRASPORTOS
ASSESSORATO DEI TRASPORTI**

- una volta superato l'orario di partenza programmato del volo, al fine di evitare ulteriori ritardi al Sig. Boi e all'accompagnatrice ed in accordo con il vettore, è stato proposto al passeggero di spostare la prenotazione su uno dei voli successivi della giornata in modo da permettergli di reperire la documentazione tecnica dell'EMA;
- ciononostante, lo stesso passeggero comunicava di voler rinunciare definitivamente al viaggio confermando anche che avrebbe contattato il vettore per il rimborso dei biglietti.

Inoltre, la società Sogaer ha evidenziato che la gestione di questa criticità, e la connessa ricerca di soluzioni alternative per garantire il diritto alla mobilità del passeggero da parte del personale addetto, unitamente alla disponibilità del comandante nel concedere lo slittamento delle operazioni di partenza, hanno causato il ritardo - evincibile dai tabulati - del volo XZ2346 di oltre 20 minuti rispetto all'orario di partenza delle 13:30.

Il vettore Aeroitalia ha precisato quindi che il mancato imbarco non è stato determinato dalla condizione di disabilità del passeggero, bensì esclusivamente da esigenze inderogabili di sicurezza del trasporto aereo connesse all'impossibilità di garantire, nelle concrete condizioni operative riscontrate al momento dell'imbarco, il trasporto in sicurezza dell'ausilio di mobilità elettrico, nel rispetto della normativa DGR IATA (Dangerous Goods Regulations della International Air Transport Association), delle linee guida ENAC (Ente Nazionale Aviazione Civile) e delle Condizioni Generali di Trasporto della compagnia. La compagnia aerea ha, inoltre, comunicato che, essendo il suo operato del tutto conforme alle procedure applicabili e non potendosi ravvisare profili di responsabilità per la mancata partenza del passeggero, che, invece, ha rifiutato tutte le soluzioni alternative offerte dal personale di scalo e dal vettore, "non sussistono i presupposti per il riconoscimento delle somme richieste a titolo di rimborso e /o risarcimento".

Tutto ciò premesso, si vuole ora assicurare in ordine alla costante attenzione che la Regione Sardegna ha nei confronti dei passeggeri disabili e a mobilità ridotta, dei quali viene certamente garantito e tutelato il diritto alla mobilità, come si evince anche dai contenuti delle Convenzioni regolanti l'affidamento dell'esercizio di trasporto aereo di linea di volta in volta stipulate con i vettori aerei aggiudicatari dei servizi di continuità territoriale aerea da e per la Sardegna.

In particolare, il Decreto del Ministro delle infrastrutture e della Mobilità Sostenibile, n. 466 del 25.11.2021, esplicitamente richiamato nelle premesse della Convenzione, ha previsto al paragrafo 3.2.6 che: "I vettori che accettano di operare i collegamenti onerati si impegnano, nello svolgimento del servizio, a conformarsi al rispetto del Regolamento (CE) n. 1107/2006 relativo ai diritti delle persone con disabilità e delle persone



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

**ASSESSORADU DE SOS TRASPORTOS
ASSESSORATO DEI TRASPORTI**

a mobilità ridotta nel trasporto aereo, nonché ad uniformare i comportamenti nei confronti dell'utenza ai principi richiamati dalla Carta dei diritti del passeggero ai fini dell'osservanza delle regolamentazioni nazionali, europee ed internazionali di riferimento”.

Dunque, nello stipulare la Convenzione con la Regione Sardegna, il vettore aereo si è impegnato al rispetto di quanto statuito dal citato Regolamento (CE) n. 1107 del 2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio, relativo ai diritti delle persone con disabilità e delle persone a mobilità ridotta nel trasporto aereo. In particolare, l'articolo 3 (Divieto di rifiutare il trasporto) del suddetto Regolamento stabilisce che un vettore aereo non possa rifiutare, per motivi di disabilità o mobilità ridotta:

1. di accettare una prenotazione per un volo in partenza o in arrivo a un aeroporto al quale si applica il presente regolamento;
2. di imbarcare una persona con disabilità o a mobilità ridotta in tale aeroporto, purché la persona interessata sia in possesso di un biglietto valido e di una prenotazione.

Tuttavia, la medesima normativa comunitaria prevede che il diritto alla mobilità dell'utente disabile debba essere temperato con l'esigenza di tutelare superiori interessi e diritti quali la sicurezza e l'incolumità degli altri passeggeri e dell'equipaggio. E, infatti, l'articolo 4 del medesimo Regolamento, rubricato “Deroghe, condizioni speciali e informazioni” statuisce che: “Nonostante le disposizioni dell'articolo 3, un vettore aereo, un suo agente o un operatore turistico può rifiutare, per motivi di disabilità o mobilità ridotta, di accettare una prenotazione per una persona con disabilità o per una persona a mobilità ridotta o di imbarcarla:

a) per rispettare gli obblighi in materia di sicurezza stabiliti dalla normativa internazionale, comunitaria o nazionale ovvero gli obblighi in materia di sicurezza stabiliti dall'autorità che ha rilasciato il certificato di operatore aereo al vettore aereo in questione” (...).

E sul punto è intervenuta, recentemente, anche la Commissione europea che negli Orientamenti interpretativi relativi al regolamento (CE) n. 1107/2006, emanati in data 4.10.2024, ha ribadito al punto. 2.3, che “Il principio fondamentale della sicurezza aerea per tutti i passeggeri e i membri dell'equipaggio deve essere rispettato e non può essere compromesso. Tuttavia, è opportuno garantire che tale principio sia attuato, ove possibile, in modo da tenere conto delle esigenze particolari delle persone con disabilità e delle persone a mobilità ridotta e del loro diritto di accedere ai trasporti su base di uguaglianza con gli altri,



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

**ASSESSORADU DE SOS TRASPORTOS
ASSESSORATO DEI TRASPORTI**

facendo in modo che ciò non abbia un impatto sproporzionato sulla loro capacità di viaggiare. Le norme in materia di sicurezza aerea dovrebbero essere applicate in modo trasparente e coerente”.

E, più specificamente, in relazione al trasporto di attrezzature per la mobilità è da richiamare il paragrafo 8.2 degli Orientamenti secondo cui “La persona interessata deve informare il vettore aereo almeno 48 ore prima dell'ora di partenza del volo prevista in merito al trasporto di sedie a rotelle elettriche. Il trasporto di tali sedie a rotelle elettriche è soggetto a possibili limitazioni di spazio a bordo dell'aeromobile ed è inoltre soggetto all'applicazione della legislazione pertinente in materia di merci pericolose.”

In relazione poi all'assolvimento dell'obbligo di informazione di cui alla citata normativa comunitaria laddove si prevede che “Un vettore aereo o un suo agente mette a disposizione del pubblico, in formati accessibili e almeno nelle stesse lingue rese disponibili ad altri passeggeri, le norme di sicurezza che applicano al trasporto di persone con disabilità e di persone a mobilità ridotta, nonché le eventuali restrizioni al loro trasporto o al trasporto di attrezzature per la mobilità dovute alle dimensioni dell'aeromobile” si precisa che la scrivente Direzione ha verificato le condizioni generali di trasporto pubblicate sul sito della compagnia Aeroitalia nella apposita sezione trasparenza. Al punto 8.6.1 delle suddette Condizioni di trasporto, è specificato che le batterie “possono essere trasportate solo nel bagaglio a mano”.

Si rileva, inoltre, che tali condizioni vengono accettate dal passeggero al momento della prenotazione del volo e, dunque, in fase di conclusione del contratto di trasporto mediante pagamento del volo selezionato.

Infine, si vuole evidenziare che, per quanto attiene il rispetto della specifica prescrizione contenuta nella citata normativa comunitaria - ove è previsto che, qualora una prenotazione non sia accettata per i motivi inerenti la sicurezza del volo, il vettore aereo, il suo agente o l'operatore turistico debbano compiere sforzi ragionevoli per proporre un'alternativa accettabile alla persona in questione - risulta, dai resoconti dettagliati forniti dalla società di gestione aeroportuale e da Aeroitalia, che anche quest'ultima prescrizione sia stata del tutto rispettata sia dal personale addetto all'assistenza sia dalla compagnia aerea coinvolta.

Da ultimo, ed in merito al quarto quesito posto dagli interroganti, relativo alla ricezione di analoghe segnalazioni per violazioni dei diritti dei passeggeri disabili (in particolare relativi al trasporto di carrozzine elettriche e batterie), si segnala che non risultano pervenuti a questa Direzione reclami relativi a tali criticità.

Cordiali saluti

L'Assessora



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASSESSORADU DE SOS TRASPORTOS
ASSESSORATO DEI TRASPORTI

Barbara Manca



Firmato digitalmente da
Barbara Manca
09/09/2026 17:12:57

POSTA CERTIFICATA: Prot. n. 0012798 del 11/09/2026 - Interrogazione n. 422/A sul mancato riscontro al reclamo di un passeggero con disabilità e criticità nel servizio di continuità territoriale aerea sulla tratta Sardegna-Roma.
Risposta.

Mittente: presidenza@pec.regione.sardegna.it

Destinatari: presidenza17@pec.crsardegna.it; gruppofdi17@pec.crsardegna.it

Destinatari (CC): consiglioregionale@pec.crsardegna.it; web@consregsardegna.it;
servizioassemblea@pec.crsardegna.it

Inviato il: 11/09/2026 16.43.11

Posizione: PEC istituzionale CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA/Posta in ingresso

Si trasmette in allegato la documentazione relativa al protocollo n. 0012798 del 11/09/2026.

Il protocollo ha il seguente oggetto:

Interrogazione n.422/A sul mancato riscontro al reclamo di un passeggero con disabilità e criticità nel servizio di continuità territoriale aerea sulla tratta Sardegna-Roma. Risposta.

In allegato al messaggio email è presente il seguente documento principale:
27122754.pdf

=== LISTA DEGLI ALLEGATI ===

27122754.pdf ()

A600126872026.pdf ()

Segnatura.xml ()